

Prop. 99.  
Progetto di legge  
presentato dal Ministro degli Affari  
nella tornata del  
in surrogazione di quello adottato dalla  
Camera nella tornata del 9. Aprile. 1851.

Signori

Sessanta del 26 g<sup>to</sup> 1851

La legge sulla privatira postale da voi adottata nella tornata del 9. Aprile anno corrente venne dal Senato approvata con alcune modificazioni

Il più forte ostacolo per l'adozione di detta legge si rinvenne sul disposto che manteneva l'imposizione di 25. Cms ai Concessionari delle vetture pubbliche in favore dei Mastri di Posta

Il Governo del Re riconoscendo che questa gravezza ordinata con R. D. lettere patenti del 21. Luglio 1835. riguardante il servizio delle vetture pubbliche potrà cessare mediante la legge che su questa materia verrà fra breve sottoposta al Parlamento, ed avendo per altra parte la necessità d'attivare al più presto l'ordinamento della privatira postale, massime per la Sardegna, dove a danno gravissimo dell'Erario, non vi ha pubblicata alcuna legge di privatira, credette di conciliare i dissensi che si manifestarono in proposito, sopprimendo gli articoli che riflettono tale imposizione

Altra variazione si fece nell'Art. 3.º al terzo alinea dell'antico progetto di legge colla soppressione delle parole: diritti da uno ad un'altro punto del territorio d'uno stesso ufficio postale: l'intero paragrafo contiene già implicitamente la facoltà del trasporto delle lettere e pieghe messi in circolazione nella

località stessa d'un Ufficio di posta, ma quando si facesse  
nella legge luogo alle summenzionate parole, potrebbe nascere  
il diritto a privati imprenditori di stabilire nelle più vaste  
Città dello Stato la così chiamata petite poste il servizio  
della quale come quello rurale quando avesse ad essere  
istituito, dovrebbe, per conseguenza necessaria della privatità,  
esserlo esclusivamente dall'Amministrazione postale

In questo senso modificato, autorizzato da S. M.  
ho l'onore di presentare nuovamente alla vostra disamina  
la presente legge, con preghiera di farne d'urgenza  
oggetto delle vostre deliberazioni

Progetto di legge

Privativa postale

Titolo primo

Della privativa delle poste

Articolo 1.<sup>mo</sup>

È riservata al Governo la privativa della posta - lettere e della posta - cavalli nella conformità qui appresso stabilita

Capo primo

Della posta - lettere

Articolo 2.<sup>do</sup>

L'Amministrazione delle poste è esclusivamente incaricata del trasporto delle lettere e dei pieghi contenenti carte, tanto sigillati che aperti, come pure dei giornali, delle gazzette ed altre opere periodiche nazionali od estere non eccedenti in volume i due fogli di stampa.

Articolo 3.<sup>o</sup>

Sono esentate dal disposto dell'articolo precedente:

- 1.<sup>o</sup> Le lettere, i pieghi ed i giornali stati preventivamente sottoposti al bollo così detto in corso particolare
- 2.<sup>o</sup> La lettera che una persona spedisce ad un'altra per mezzo di un espresso.
- 3.<sup>o</sup> Le lettere e pieghi che un individuo il quale abita un

Comune dove non ha un Ufficio di posta, ritira o fa ritirare, porta o fa portare in altro Comune in cui esiste un Ufficio postale circoscrivendo al luogo di sua residenza

4.° Le lettere aperte trasportate sulla propria persona dei viaggiatori od individui non compresi nella categoria di quelli sui quali sono autorizzate le perquisizioni a termini dell'articolo 7.°, quando dichiarino essere per loro di credito, o di raccomandazione, ovvero di affari di loro particolare interesse

5.° I giornali, gazzette e le opere periodiche di cui all'articolo 2.°, trasportate nello stesso modo, e dagli stessi viaggiatori od individui indicati nel paragrafo precedente, sempre che detti giornali ed opere per la loro data e quantità non presentino il carattere d'una frode dei diritti postali

6.° I pieghi aperti sotto fascie ~~invisibili~~ contenenti citazioni, comparse, atti di liti, processi, sentenze e carte manoscritte d'affari in genere

7.° Le lettere di vettura, e quelle di accompagnamento di merci, tanto per via di terra che di mare, non suggellate, e non piegate, nella forma ordinaria delle lettere

8.° La lettera trasportata dal Capitano o patrono di un bastimento, concernente il suo carico, e diretta al raccomandatario del medesimo

9.° La lettera trasportata dal conducente di vetture pubbliche, concernente il suo carico, registrato sul foglio di via, e diretta al corrispondente del Concessionario della vettura.

## Articolo 4°

Tutte le persone provenienti dall'estero per via di terra, ad eccezione di quelle incaricate di missione dal R. Governo, e dei corrieri di Gabinetto debbono, al loro ingresso negli Stati, dichiarare al primo Ufficio di Dogana, e consegnare quindi al primo Ufficio di Posta, per essere spedite al loro destino, oppure bollate in corso particolare mediante pagamento del diritto relativo tutte le lettere ed i pieghi, i giornali, gazzette ed altre opere periodiche contemplate nell' Art. 2°, delle quali fossero autori, eccetto le lettere ed i giornali di cui ai Art. 2°, 4°, 5°, 7° e 9° dell' Art. 3°. La consegna di cui sopra potrà anche farsi agli Uffici di dogana sulla frontiera, che verranno a ciò destinati dall' Amministrazione.

L'obbligazione delle dichiarazioni e delle consegne di cui nel presente articolo, non riguarda alle persone giustificate d'essere incaricate di missione per parte dei Governi Esteri, ed ai corrieri di Gabinetto al servizio dei Governi medesimi.

## Articolo 5°

Il Capitano o padroni di bastimento, sia nazionali che esteri, i quali approdano a qualunque parte degli Stati, debbono consegnare all' Ufficio di Sanità locale più vicino al luogo di approdo, insieme ai giornali, gazzette ed altre opere periodiche di cui all' Art. 2° tutte le lettere ed i pieghi portati non solamente da essi loro, ma eziandio dagli uomini dell' equipaggio, e dai passeggeri che non possono perciò,

dispensarsi dal farne loro la rimessione. Il quale Ufficio, eseguite le operazioni sanitarie, trasmette le dette lettere, pieghe, giornali, gazzette ed altre opere periodiche all'Ufficio di posta locale, eccettuate quelle di cui ai Art. 1.º 4.º 5.º 6.º 7.º ed 8.º dell'Art. 3.º, le quali saranno restituite ai rispettivi latore

### Articolo 6.º

Gli Ufficiali delle poste debbono vigilare per iscoprire il trasporto clandestino delle lettere e pieghe, dei giornali e gazzette ed altre opere periodiche di cui al precennato Art. 2.º, ed accertare i relativi reati

Queste obbligazioni corrono pure agli Agenti di Polizia e di Gabelle, i quali debbono tutti inoltre aderire agli inviti che a tale riguardo loro fossero fatti dagli Ufficiali delle Poste

### Articolo 7.º

Gli Agenti di polizia e delegaboli di cui negli articoli precedenti sono autorizzati a fare insieme o separatamente delle visite e perquisizioni sopra le Vetture periodiche, e gli effetti da esse trasportati, non meno che sopra i vetturieri, mulattieri, conducenti, pedoni, barcaioli, ed a sequestrare tutti gli oggetti in frode del diritto di privativa delle poste

### Articolo 8.º

È vietato agli Agenti delle gabelle nella visita delle Vetture e degli effetti trasportati dai Corrieri, messaggieri

ed appaltatori del trasporto dei dispacci di visitare le  
valigie e sacchi di servizio postale, od i pacchetti di  
lettere descritte nel parte dell'Ufficio della posta.

### Articolo 9°

Tutte le Autorità civili e militari debbono prestarsi  
nei limiti della rispettiva competenza, per far rimuovere  
immediatamente tutte le difficoltà che impedissero o ritardasse-  
ro il corso delle lettere.

### Articolo 10.

Il segreto delle lettere è inviolabile. L'Amministrazione  
della posta debbe vegliare severamente acciò esse non vengano  
aperte da chicchessia, nè in qualunque modo sia preso  
cognizione del loro contenuto.

### Articolo 11.

Potranno tuttavia essere aperte dal Capo dell'Ammin.<sup>o</sup>  
o da un'impiegato Superiore da lui delegato:

1.° Le lettere senza indirizzo o con indirizzo imperfetto ed  
intelligibile; e ciò in modo ed al fine che, riconosciuta  
unicamente la firma del mittente, siangli inviate senza  
indugio.

2.° Le lettere rifiutate dal destinatario, le quali, separate  
quelle da rispediti all'estero, saranno aperte subito giunte  
alla Direzione principale dei rifiuti; e ciò anche nel modo  
e pel fine di cui al paragrafo primo.

3.° Le lettere di peso non reclamate od indirizzate a persone

sconosciute, le quali non saranno aperte che dopo sei mesi di giacenza, al fine che siano riconosciuto se contengono documenti di famiglia, e carte od oggetti di valore, nel qual caso saranno rinviate al mittente.

N.º Le lettere che, mediante le occorrenti formalità, vengono ridomandate in tempo dal mittente; e ciò affinché siano pure, per via di confronto, riconosciuta la identità della sottoscrizione)

### Articolo 12.

Le lettere semplici non reclamate, od indirizzate a persone sconosciute, saranno senz'altro annullate, nel modo e colle cautele fin qui praticate, dopo la prescritta giacenza di sei mesi.

Tutte le altre, siano semplici, siano di peso, di cui ai N.º 1. 2. e 3. dell' Art. 11. saranno aperte nel modo e pel fine, di cui ivi, mediante indicazione sopra ognuna di esse del motivo dell'operazione aprimento; e quando si sia potuto rilevare chi fosse il destinatario od il mittente, dovranno, senza indugio, essere risuggerate, e dovrà essere operato, dietro avviso ai suddetti, il ricapito ovvero la restituzione.

Quando non ostante le seguite indagini, non si potrà effettuare il ricapito o la restituzione, le lettere di peso verranno, a suo tempo, egualmente annullate, e gli oggetti preziosi o di valore che vi si trovassero acchiusi, s'intenderanno acquistati dall'Amministrazione dopo trascorso il



termini di anni cinque dalla data della loro impostazione, siccome lo sono parimenti gli Articoli di danaro non richiamati entro lo stesso periodo di tempo.

### Articolo 13.

Gli Ufficiali delle poste non debbono rispondere alle interpellanze sulla impostazione od esistenza di lettere dirette ad un terzo, fuorchè per quelle che mediante le occorrenti formalità fossero ridomandate in tempo dal mittente, e per quelle che fossero soggette a sequestro.

Ne possono rilasciare dichiarazione qualsiasi relativa alle lettere fuorchè per quelle assicurate

### Articolo 14.

Non sono soggette a sequestro le lettere ed i pieghi confidati alla posta, che nei casi seguenti:

1.<sup>o</sup> Quando il destinatario si sia reso defunto, e la istanza ne sia fatta da uno dei coeredi od altri interessati

2.<sup>o</sup> Quando il destinatario venga a trovarsi in stato di fallimento, e la istanza ne sia fatta da uno degli aventi diritto

3.<sup>o</sup> Quando il destinatario od il mittente sia inquisito di crimine, o delitto, e la istanza ne sia fatta dal fisco o dall'istruttore del procedimento.

In siffatti casi di sequestro, le lettere e pieghi non potranno mai essere rimessi che alla persona designata dall'Autorità giudiziaria per decreto od ordinanza emanata collegialmente

## Capo secondo

### Della posta - Cavalli

#### Articolo 15.

Spetta alla sola Amminif. delle poste di stabilire le stazioni di posta nell'estensione dello stato pel cambio immediato dei cavalli in servizio dei viaggiatori e pel trasporto delle corrispondenze. Essa ne affida la condotta ai Mastri di Posta da lei nominati, alle condizioni con queste stabilite. - Le sopprime e varia a seconda delle esigenze del pubblico servizio e nei limiti della presente legge.

#### Articolo 16.

La concessione della condotta di stazioni di posta dovrà in avvenire essere fatta sempre in conseguenza di pubblici incanti a favore del migliore offerente, che verrà perciò nominato Maestro di Posta, e mediante una cauzione la quale verrà fissata da apposito regolamento.

#### Articolo 17.

L'Amminif. delle poste non potrà stabilire nuove linee di stazioni postali, o complementi di dette linee, dai quali risultino nuovi pesi all'orario, senza la votazione preventiva di un'assegno speciale sul bilancio dello Stato.

#### Articolo 18.

Niuno, fuorchè i Mastri di Posta, può condurre viaggiatori con immediato cambio di cavalli, salvo le eccezioni autorizzate dal regolamento sopra il servizio delle poste.

## Articolo 19.

Non si può per qualsiasi motivo o pretesto oltrepassare in servizio alcuna stazione senza farvi l'opportuno cambio di cavalli, tranne i casi determinati dal regolamento suddetto

## Articolo 20.

I cavalli di posta addetti al servizio speciale delle stazioni, e così pure le scorte, gli attrezzi ed i foraggi di esse sono immuni da qualsiasi requisizione militare. Sono esenti in ogni tempo dall'alloggio militare i locali esclusivamente destinati all'esercizio delle stazioni

## Articolo 21.

Non si può fare alcun sequestro o pignoramento od atto esecutivo per qualsivoglia causa o credito, anche privilegiato, sopra cavalli, legni ed attrezzi, scorte e foraggi, ed ogni altra cosa necessaria alla condotta delle stazioni, come pure sopra le somme pagabili dall'Amministrazione ai Mastri di Posta per ragioni di servizio, sotto pena di nullità di qualsiasi atto, oltre la refezione dei danni e delle spese

## Articolo 22.

I netturali, cocchieri, carrettieri, e qualunque altro sono tenuti a dare immediatamente il passaggio libero ai Corrieri ed ai viaggiatori in posta lungo le città, i paesi e le strade, e specialmente ai porti, ponti e barriere

### Articolo 23.

Le distanze postali sono stabilite a miriametri e chilometri, a norma del R. D. D. dell' 11. Settembre 1845.

Qualunque distanza da 500. a 1000. metri è calcolata per un chilometro. Quella al di sotto di 500. metri non è computata.

### Articolo 24.

I diritti di passaggio dei ponti, porte, barriere e barake, sono a carico dei viaggiatori, sia per le loro persone, come per i cavalli ed i legni.

Sono esenti dal pagamento di tali diritti per le loro persone, i maestri di posta ed i postiglioni in servizio, non che per i cavalli e legni, allorché sono di ritorno alle stazioni, o trovansi in viaggio per servizio ordinato dall'Amministrazione.

La eccezione precennata si estende altresì alle persone dei viaggiatori, ed agli oggetti e mezzi di trasporto nei servizi dei corrieri del Governo, e dei corrieri di maila, non meno che ai pedoni postali, ai messaggieri ed alle vetture corriere stabilite dall'Amministrazione per il trasporto dei dispacci, limitatamente però, quanto ai messaggieri e vetture corriere predette, alla persona del conduttore al legno, ad un Cavallo.

## Titolo secondo

### Capo primo

Dei reati contro la privativa delle poste e delle loro pene

#### Articolo 25.

Chiunque sarà convinto di aver trasportato lettere o pieghe contenenti carte, non che giornali, gazzette od altre opere periodiche in frode della privativa delle poste, incorrerà nelle pene seguenti:

Se il diritto frodato non eccede le L. 5, in un'ammenda da L. 5. a 50.

Per ogni frode eccedente le L. 5. nella multa del decuplo della somma frodata.

Per diritto frodato, in quanto ai giornali, gazzette ed altre opere periodiche dello Stato, s'intende quello corrispondente alla tassa, e non già all'affrancamento.

Incorreranno nella stessa pena i committenti, e coloro che scientemente opereranno la distribuzione delle lettere o stampati suddetti.

#### Articolo 26.

Le pene pecuniarie portate dall'articolo precedente sono rispettivamente aumentate d'un terzo, quando il reato è commesso da coloro sui quali sono autorizzate le visite a termine dell'Art. 7.º -

### Articolo 27.

Lo stesso aumento di pena ha luogo, se il reato è commesso da chi trasporta la corrispondenza per conto dell' Amm. delle poste: il reo è inoltre condannato alla pena del carcere da tre a sei mesi.

### Articolo 28.

Nelle pene anzidette incorrono pure le persone designate negli Art. 4.º e 5.º, ove non adempiano alle formalità ivi rispettivamente prescritte.

S'intendono omesse queste formalità, quanto alle persone provenienti dall'estero, quando abbiano oltrepassato l'Ufficio di Dogana o di posta, ivi designati, e quanto ai Capitani o Patroni di bastimento, uomini dell'equipaggio e passeggeri quando non abbiano consegnate le lettere all'Ufficio di Sanità, nel termine portato dai regolamenti sanitari, per fare le prime dichiarazioni.

Se però gli uomini dell'equipaggio e passeggeri avranno recusato di fare la rimessione prescritta dall'Art. 5.º o l'avranno fatta inesatta, ed infedele, nell'uno e nell'altro caso essi incorreranno nelle relative pene di sopra stabilite, dalle quali andranno per ambi i casi suddetti esenti i Capitani e Patroni di bastimento.

### Articolo 29.

Indipendentemente dalle pene stabilite nell'Art. 25.º il reo è tenuto al pagamento dei doppi diritti di tassa

delle lettere o pieghi, giornali, gazzette od altre opere periodiche trasportate in frode.

### Articolo 30.

Incorre nella multa di  $\text{L. } 100.$  a  $250.$  congiuntamente alla pena del carcere da tre a sei mesi chi, non avendone il diritto, apre le valigie, sacchi o pacchetti di lettere consegnati all'Amministrazione delle Poste

### Articolo 31.

L'impiegato delle poste, il quale, tranne i casi preveduti dall'articolo 11, apre o lascia aprire qualche lettera o piego consegnato alla posta, o lascia in qualunque modo prendere cognizione del loro contenuto, incorre nella pena del carcere non minore di sei mesi, estensibile ad anni due; e nel caso di soppressione della lettera o piego incorre nella pena del carcere per due anni, e nell'interdizione dai pubblici uffici dipendenti dall'Amministrazione delle Poste

In nessun caso potrà servire di scusa un ordine Superiore

### Articolo 32.

È punito colla pena della reclusione chiunque falsifica i francobolli, ovvero fabbrica punzoni o strumenti atti a tale falsificazione, o fa scientemente uso di detti francobolli falsificati.

È punito colla pena del carcere chi scientemente ritiene in casa od altrove francobolli come sopra falsificati, o le macchine destinate alla loro fabbricazione

### Articolo 33.

È punito con una multa di  $\text{L. } 51.$  ed in caso di recidiva di  $\text{L. } 100.$

estensibile a Lit. 500., chi scientemente fa uso di francobolli legittimi, i quali già avessero servito per la tassazione di altre lettere.

#### Articolo 34.

Sarà punito con una multa estensibile alle Lit. 500. l'impiegato che si prevalga della franchigia data ad un pubblico ufficio per la trasmissione di lettere o pieghi particolari.

In caso di recidiva sarà inoltre destituito dall'impiego.

#### Articolo 35.

I giornali, gazzette ed altre opere periodiche, le quali vengono riconosciute contenere, od in foglio a parte, ovvero sul loro margine, qualche scritto a mano, tranne il nome del mittente, e quello del destinatario, sono considerati quali lettere, e gravati del doppio della tassa stabilita.

#### Articolo 36.

Il furto del danaro od effetti rimessi agli uffici di Posta, è punito come quello delle cose spettanti all'Amministrazione stessa.

#### Articolo 37.

Coloro i quali assalgono i forrieri, staffette, messaggieri, pedesini, le vetture corriere, e le vetture pubbliche incaricate del servizio delle corrispondenze della posta, per togliere loro le lettere od i dispacci, ovvero anche solo alcuni di essi, sono puniti colle pene stabilite dall'Art. 644. del Codice Penale.

#### Articolo 38.

L'infrazione alle disposizioni dell'Art. 18.° è punita colla multa di Lit. 51. a 100. senza pregiudizio dell'indennizzazione)



devoto ai Mastri di posta fraudate

### Articolo 39.

Per le infrazioni all'Art. 19. i viaggiatori in posta debbono risarcire i titolari delle stazioni defraudate, ed i postiglioni sono immediatamente licenziati dal servizio.

### Articolo 40.

È punito con ammenda di L. 5. a L. 30. chiunque contra il disposto dell'Art. 28 non lascia libero il passaggio ai corrieri ed ai viaggiatori in posta, senza pregiudizio delle maggiori pene stabilite dal codice penale, ove la trasgressione fosse accompagnata da ingiurie o da violenze.

### Articolo 41.

Per tutti gli altri reati commessi a pregiudizio dell'Amministrazione delle poste non contemplati dalla presente legge, si osserverà quanto è disposto dal Codice Penale.

### Articolo 42.

I reati di competenza dei Giudici di Mandamento si prescrivono col trascorso di tre mesi dal giorno in cui furono commessi.

### Articolo 43.

I reati di competenza dei tribunali di 1.<sup>a</sup> cognizione si prescrivono col trascorso di sei mesi dal giorno in cui sono state accertate, e se non sono state regolarmente accertate, col trascorso di un'anno dal giorno in cui furono commessi.

### Articolo 44.

La prescrizione viene interrotta ove nell'intervallo si sia commesso altro reato di egual natura dalla stessa persona.

in questo caso la prescrizione non decorra che dal giorno del  
l'ultimo reato.

### Articolo 45.

Le disposizioni dei precedenti articoli non sono applicabili  
ai reati commessi dagli impiegati dell' Amm.<sup>ne</sup>, o da altri  
impiegati del Governo incaricati di accertare i reati, a riguardo  
dei quali la prescrizione è regolata dalle leggi generali.

## Capo Secondo

### Delle Oblazioni

### Articolo 46

Il reato punito dalla presente legge con semplice pena pecuniaria possono estinguersi mediante pagamento di una somma a titolo di oblazione, purchè l'imputato non sia recidivo.

L'oblazione debbe aver luogo prima che la sentenza sia passata in giudicato.

### Articolo 47.

L'oblazione debb' essere fatta mediante contemporaneo deposito della somma offerta alla Segreteria del Giudice di Mandamento nel cui distretto seguì il reato: qualora però all'epoca dell'oblazione la causa si trovi già avanti il Tribunale o Magistrato, la detta oblazione e contemporaneo deposito debbono essere fatti alle rispettive Segreterie.

Il Segretario trasmette la stessa oblazione col deposito e gli atti relativi all' Ufficio di posta locale, e dà all'oblato, se la richièda, copia dell'atto di oblazione.

## Articolo 48.

L'accettazione dell'obbligazione per reati puniti con ammenda si fa dall'impiegato delle Poste Superiore in grado nella Provincia, e previo il visto dell'avvocato fiscale, e per reati puniti con multa l'accettazione viene fatta dal Capo dell'Amministrazione, previo il visto dell'avvocato fiscale o dell'avvocato fiscale generale rispettivamente, se condochè la causa sarà vertente avanti il Tribunale di prima Pognizione, od avanti il Magistrato d'Appello.

## Articolo 49.

Nell'obbligazione non s'intendono mai comprese le spese del procedimento ed i diritti di posta per le lettere, i pioghi, giornali, gazzette, ed altre opere periodiche portate in frode.

## Articolo 50.

L'obbligazione sospende il corso non solamente del procedimento, che si prosegue nel caso di non accettazione, ma eziandio della prescrizione.

## Capo Terzo

### Disposizioni relative alle pene ed alle Obligazioni

## Articolo 51.

Le pene pecuniarie stabilite dal Capo 1<sup>mo</sup> sono rispettivamente aumentate di un grado quando si tratta di recidivi.

## Articolo 52.

Sono considerati recidivi gli imputati che dopo essere stati condannati con sentenza divenuta irrevocabile, commettono un

nuovo reato contemplato dalla presente legge

### Articolo 53.

Il proprietario di vetture pubbliche, i Vetturali, mulattieri, conducenti, pedoni, barcaioli, sono tenuti civilmente per le pene pecuniarie incorse dai loro Commessi, Agenti preposti.

### Articolo 54.

La metà delle multe, ammende ed oblazioni fa parte del prodotto dell'Amministrazione delle poste, e l'altra metà è devoluta a quelli che hanno accertato il reato.

## Capo quarto

### Della giurisdizione e del procedimento

### Articolo 55.

Sono di giurisdizione ordinaria tutte le cause nelle quali l'Amministrazione delle poste ha interesse, sia che abbiano per oggetto una questione meramente civile, o siano la conseguenza di un reato.

### Articolo 56.

Costochè gli Ufficiali delle poste, e gli Agenti di polizia e di gabelle abbiano, a norma degli Art. 6.º, 7.º ed 8.º, scoperto qualche reato in pregiudizio dell'Amministrazione delle poste, debbono per l'accertamento del medesimo stendere apposito Verbale in conformità dell'Art. 146. del Codice di procedura Criminale, e farne la trasmissione all'Autorità giudiziaria nei termini e modi spiegati all'Art. 48. dello stesso Codice.

### Articolo 57.

Nell'istruttoria di tutte le predette cause si osserveranno le disposizioni in portate dalle reglanti leggi generali.

# Titolo Terzo

## Disposizioni generali

### Articolo 58.

Sarà provveduto con regolamenti approvati da S. M. Decreti alla parte esecutiva delle disposizioni contenute nella presente legge, alla fissazione del prezzo dei cavalli e delnolo dei legni, della mercede ai postiglioni, non meno che alle varie parti di servizio della posta = Petton - e della posta = Cavallo =

### Articolo 59.

Questa legge riceverà il suo effetto a far tempo da  
Dalla detta epoca s'intenderanno abrogate tutte i provvedimenti anteriori contrari alle materie contemplate nella medesima

